



CITTÀ DI TRANI

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

VERBALE PER RIASSUNTO DELLA SEDUTA DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE,

SVOLTASI IN DATA 16 LUGLIO 2024

L' anno **duemilaventiquattro**, il giorno **sedici** del mese di **luglio**, alle **ore 12.30**, presso la Sede Comunale – nella Sala della Presidenza del Consiglio – giusta constatazione da parte della Presidente della presenza dei componenti del Consesso, i cui nominativi sotto si riportano - si è riunita - a seguito di rituale convocazione, giusta previsione di cui al Regolamento del Consiglio Comunale - la **II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**, presieduta dall' **Avv. Denise Di Tullo**, per la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI;

**2. ESAME ED APPROFONDIMENTO REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER
DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI;**

**3. PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DI
DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267,
RINVENIENTE DA SENTENZA N. 143/2024 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRANI.**

LA PRESIDENTE, verificato il raggiungimento del numero legale, attesta la presenza all'apertura dei lavori, dei seguenti componenti il Consesso, come da risultanze del foglio-firme di rilevazione presenza, che si allega al presente verbale:

PRESENTI: Di Tullo, Mastrototaro, Scialandrone, Befano.

ASSENTI: Centrone.

Assiste alla seduta, assumendo funzioni di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Elisabetta De Tommaso, incardinata presso il Servizio contenzioso dell'Ente.

La Presidente, in apertura, dà lettura del processo verbale relativo alla precedente seduta, all'esito ponendone in votazione l'approvazione, la quale viene deliberata all'unanimità dei presenti.

La Presidente passa senz'altro alla trattazione del secondo punto all' o.d.g., con cui il Settore competente propone al consiglio Comunale il riconoscimento di una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trani, la quale è intervenuta all'esito di giudizio promosso a seguito di opposizione a sanzione amministrativa.

Nello specifico, un cittadino ha presentato ricorso avverso verbale di contestazione della Polizia Locale, in cui si sanzionava una violazione per omessa prudenza. L'opposizione è stata ritenuta fondata, avendo il giudicante rilevato significative carenze sotto il profilo motivazionale. Più in particolare, essendo stata rilevata dai verbalizzanti la violazione dell'art. 145, comma 1 C.d.S., il magistrato non ha ritenuto che la posizione del veicolo, siccome rinvenuto successivamente all'evento, non confermerebbe la dinamica descritta dagli agenti, circostanza questa ritenuta dirimente, venendo meno a seguito dell'incertezza probatoria la verifica del nesso causale tra condotta ed evento e dunque il presupposto sul quale si fonda la contestazione dell'addebito. Da sottolinearsi come la contestazione sia in ogni caso avvenuta successivamente ai fatti.

Terminata la propria relazione sulla fattispecie, la Presidente chiede ai colleghi di voler formulare eventuali osservazioni nel merito. Non presentando la questione particolari profili problematici, i Consiglieri chiedono che si passi senz'altro alla votazione, a seguito della quale l'approvazione avviene all'unanimità dei presenti, fatta salva l'astensione del Cons. Centrone, il quale si riserva di formalizzare in Consiglio eventuali osservazioni nel merito, come pure voto contrario sulla proposta.

Esaurita la trattazione del primo punto all' o.d.g., la Presidente ritiene di proseguire nell'analisi dell'articolato inerente la proposta di regolamento inerente il rimborso delle spese legali da parte del Comune a favore di amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti penali per questioni inerenti l'espletamento dei compiti istituzionali e delle mansioni d'ufficio.

L'attenzione del Consesso si sofferma sull'art. 12 – di cui la Presidente dà lettura e sintetico commento – inerente la determinazione dell'entità del rimborso a favore della parte beneficiaria, disposizione in cui si specifica come gli oneri di difesa sono assunti dall'Amministrazione per un importo non superiore ai valori minimi dei parametri forensi, esclusa ogni maggiorazione, fatti salvi casi straordinari ed eccezionali di elevata complessità ed importanza del contenzioso, previamente segnalati e debitamente motivati, in cui il compenso del legale officiato può essere riconosciuto in misura superiore e comunque non eccedente i parametri medi del tariffario in uso al magistrato.

I consiglieri, dato atto, nulla osservano nel merito, rilevando l'adeguata configurazione della disposizione esaminata ed evidenziandone l'opportunità quanto al merito.

A questo punto i Consiglieri, all'unanimità, chiedono alla Presidente di aggiornare la seduta, che pertanto è dichiarata conclusa alle **ore 13.10**.

La Presidente

Avv. Denise Di Tullo

La Segretaria verbalizzante

Dott.ssa Elisabetta De Tommaso